DISPOSIZIONI SULLA NOMINA A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO

Art. 5

Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello

Possono essere conferiti ai magistrati di corte di appello, gli uffici direttivi di:

1) presidente dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

2) pretore nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e procuratore della Repubblica presso le stesse preture. Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura puo' chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1989, non più in vigore dal 28 luglio 2006 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello
Estremi	Legge 25 luglio 1966, n. 570
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulla-nomina-a-magistrato-di-corte-di-appello/art-5-conferimento-di-uffici-direttivi-ai-magistrati-di-corte-d-appello/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it